



CONSORZIO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 7 del 04-10-2022

OGGETTO: ESITO PROCEDURA CANDIDATURE UFFICIO DI SUPPORTO

L'anno **duemilaventidue** il giorno **quattro** del mese di **Ottobre** alle ore **18:00** e seguenti, presso l'Aula Consiliare di Palazzo Rospigliosi, a seguito di convocazione del presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione, eletto con Deliberazioni dell'Assemblea Consortile n. 2 e 3 del 19/07/2017.

Sono presenti:

N	Cognome e Nome	Presenze
1	POMPILI LORENZO	Presente
2	RICCARDI EMANUELE	Presente
3	D'OFFIZI LULLI COSTANZO	Presente

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0

Assiste in qualità di SEGRETARIO verbalizzante la DOTT.SSA DANIELA GLONFONI nominata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1 del 06/09/2017.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Richiamata da precedente deliberazione n. 5 del 31/08/2022 con la quale è stato disposto di costituire un ufficio di supporto tecnico amministrativo che sia espressione degli Enti consorziati ai sensi dell'art.15 lett.i) dello Statuto consortile, all'interno del quale inserire n.2 componenti scelti tra il personale degli Enti consorziati in relazione a quanto previsto dall'art.21 comma 2 dello Statuto;

Dato atto che con la precitata deliberazione è stato altresì approvato lo schema di un avviso pubblico per il conferimento dei suddetti incarichi che è stato posto in allegato alla deliberazione stessa quale parte integrante del presente atto;

Constatato che il predetto avviso è stato pubblicato sull'albo pretorio on line dell'Ente per n. 15 giorni consecutivi e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Consorzio;

Visto che a seguito della suddetta pubblicazione sono pervenuti esclusivamente n.2 candidature e precisamente la candidatura registrata al protocollo dell'Ente n.120 del 29/09/2022 e la candidatura pervenuta al protocollo dell'ente n.121 del 30/09/2022;

Dato atto che a seguito della valutazione della documentazione sopra presentata è emerso che dei n.02 curricula presentati solo uno è rispondente ai requisiti indicati nell'avviso pubblico e precisamente il curriculum registrato al protocollo n.120/2022.

Considerato opportuno approvare la suddetta candidatura disponendo che venga dato seguito al procedimento necessario al conferimento dell'incarico previo accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti ed acquisizione delle autorizzazioni necessarie alla stipulazione del contratto di lavoro autonomo;

Evidenziato che per effetto della conclusione della procedura nei termini sopra citati con reperimento di n.1 unità rispetto alle due prefigurate, permane la necessità dell'Ente così come prefigurata nella precedente deliberazione n.5/2022;

Atteso disporre conseguentemente che venga dato seguito all'esperimento di un nuovo tentativo di ricerca di candidature ferma restando la revisione dei requisiti di partecipazione con modalità tali da estendere la partecipazione alla procedura ad un numero maggiore possibile di dipendenti comunali;

Dato atto che l'art.21 comma 2 sopra citato stabilisce che la copertura dei posti relativi al predetto ufficio può avvenire mediante la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nelle forme previste dalla legge ovvero mediante distacco o comando di personale di uno dei Comuni consorziati;

Visto l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, in virtù del quale *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*.

Considerato che il Consiglio di Stato con il parere n. 3764/2013, di conferma del precedente parere n. 2141/2005, e recepito *in toto* dal Ministero dell'Interno con la circolare n. 2 del 26 maggio 2014 ha evidenziato che con la disposizione *de qua* si intende consentire ai dipendenti degli Enti locali di svolgere, previa autorizzazione, attività lavorativa a favore di altri Enti locali, di piccole dimensioni ovvero associati tra loro, e ciò, non solo ai titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale, bensì anche ai titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno (parere *cit.* n. 2141/2005). In questo assetto, la seconda attività lavorativa del dipendente di altro ente può (*rectius* deve) avvenire in forza di un nuovo contratto di lavoro subordinato (a tempo parziale) o anche di un contratto di lavoro autonomo, sulla base di apposita autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, in capo alla quale permane in ogni caso il rapporto di lavoro a tempo pieno, che quest'ultima continuerà a gestire in assoluta autonomia e senza alcuna modificazione o novazione, oggettiva o soggettiva, dello stesso.

Visto che la Corte dei Conti la recente deliberazione n. 80/2022/PAR della Sezione Regionale di Controllo per la Puglia rinviene invero nell'istituto *de quo* un "unicum" che trova giustificazione nella esigenza di permettere, agli enti di piccole dimensioni, di assicurare i servizi e svolgere i propri compiti istituzionali, in un particolare momento storico in cui l'assunzione di personale è sottoposta a vincoli stringenti. A conferma di ciò viene peraltro addotto il fatto che il legislatore non abbia utilizzato nessuna qualificazione per definire tale tipologia di impiego (distacco, assegnazione temporanea, comando, *etc.*), ritenendo che nessuna di esse si attagli alla fattispecie in esame.

Rilevato che la Corte in considerazione dei quesiti rivoltili (in ordine, da un lato, alla possibilità che «un dipendente di ente locale possa ricevere una duplice forma di retribuzione per le medesime ore, sia presso l'Ente di appartenenza, sia presso l'Ente che intenda assumerlo in virtù dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004», ovvero alla «possibilità per l'Amministrazione locale di provenienza di autorizzare l'impiego dello stesso dipendente ai sensi di tale disposizione, senza commettere un danno erariale, tenuto conto che gli avrebbe già corrisposto il compenso per le ore oggetto di autorizzazione», con specifico riferimento al trattamento economico spettante in caso di cd. "scavalco d'eccedenza"), la Corte ha avuto modo di rilevare che, come già evidenziato in precedenza dai pareri conformi della Corte e dal Consiglio di Stato (n. 2141/2005): «qualora il rapporto fosse di tipo "subordinato" non potrebbe essere convenuta una retribuzione forfettaria in deroga ai criteri ed ai parametri, anche orari, stabiliti dal contratto collettivo di riferimento in relazione al tipo di rapporto di lavoro instaurato. Invece, nel caso di rapporto di lavoro di tipo autonomo, il ricorso a tale tipologia di contratto è condizionato alla sussistenza (e persistenza per tutta la durata del rapporto) di specifici presupposti e requisiti codificati dalla normativa vigente, tra cui – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 6 dell'art. 7 del D.lgs. n. 165/2001, così come successivamente modificato e integrato».

Ritenuto opportuno approvare l'unica candidatura ammissibile fra le due pervenute al protocollo generale dell'Ente e precisamente la candidatura registrata al protocollo dell'Ente n.120/2022 disponendo peraltro che al fine di soddisfare l'esigenza dell'Ente di disporre di un'ulteriore unità, mediante un nuovo tentativo di ricerca di candidature ferma restando la revisione dei requisiti di partecipazione con modalità tali da estendere la partecipazione alla procedura ad un numero maggiore possibile di dipendenti comunali;

Ritenuto altresì opportuno specificare che il conferimento dei suddetti incarichi avvenga mediante contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, commi 6 e segg. del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e degli artt. 2222 e segg. del codice civile;

Precisato che gli incarichi ex art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001 non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (FAQ ANAC aggiornate al 18 marzo 2019, "Sezione C – FAQ C.7 – Fattispecie non rientranti nel perimetro della Tracciabilità");

Dato atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, c. 1 del d. l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Precisato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi sul presente

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n.1 incarico nell'ambito dell'ufficio di supporto del Consorzio TPL per il servizio di Trasporto Pubblico Locale del comprensorio Casilino-Prenestino.

All. Delib. CdA n. 7 del 04/10/2022

SI RENDE NOTO

CHE il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Trasporto pubblico locale intende costituire un ufficio di supporto tecnico amministrativo che sia espressione degli Enti consorziati ai sensi dell'art.15 lett.i) dello Statuto consortile, all'interno del quale inserire n.1 componente scelti tra il personale degli Enti consorziati in relazione a quanto previsto dall'art.20 comma 2 dello Statuto.

Il predetto componente dovrà operare per massimizzare la gestione associata della mobilità fra gli Enti aderenti, favorendo le relazioni fra gli uffici e servizi degli stessi, attraverso un costante e continuo interscambio informativo fra Consorzio e strutture amministrative comunali, operando in regime di estrema flessibilità, autonomia e massima reperibilità.

Il predetto componente dovrà svolgere funzioni di supporto tecnico amministrativo consistenti nell'espressione dei pareri di regolarità tecnica e contabile in merito alle proposte deliberative assunte dall'Assemblea di cui all'art.11 dello Statuto e del Consiglio di Amministrazione di cui all'art.15 dello Statuto.

Sulla base degli specifici indirizzi politico-amministrativi espressi dall'Assemblea e delle successive deliberazioni esecutive, gestionali e organizzative assunte dal Consiglio di Amministrazione al componente del predetto ufficio possono essere assegnate le funzioni di cui all'articolo 107 comma 3 del Dlg. n. 267/2000.

Ai fini della individuazione del suddetto componente è avviata una procedura di acquisizione delle candidature cui sono invitati a partecipare tutti quanti siano in possesso dei seguenti

requisiti generali:

- cittadinanza italiana o i requisiti di cui all'art. 2 co. 1 D.P.R. n. 487/94;
- pieno godimento dei diritti civili e politici;
- iscrizione nelle liste elettorali;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per i quali le disposizioni di legge impediscano la costituzione di un rapporto di pubblico impiego;
- non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità dal D.Lgs n. 39/2013;
- non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi del suddetto D.Lgs n. 39, e del D.lgs

165/2001-art.53 co. 1-bis;

requisiti specifici stabiliti in considerazione di quanto previsto dal combinato disposto dell'art.15 lett.i) e 21 dello Statuto del Consorzio:

- appartenere al personale in servizio presso gli Enti consorziati
- avere la qualifica di Segretario Comunale o di Istruttore Amministrativo e/o Contabile e/o tecnico,

Art. 1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati a partecipare alla procedura sopra descritta, sono quindi invitati a presentare la propria candidatura, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno **02/12/2022** mediante invio, esclusivamente posta elettronica certificata all'indirizzo PEC **CONSORZIOTPLOCALE@PEC.IT** di una domanda in carta libera, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta, corredata da un curriculum nonché altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti sopra descritti.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o derivanti dall'utilizzo di un errato indirizzo di posta elettronica o comunque non imputabili all'Amministrazione stessa.

Nella domanda si invitano i candidati a dichiarare:

1. le complete generalità, compresi data, luogo di nascita e codice fiscale;
2. residenza (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale e del recapito telefonico);
3. indirizzo di posta elettronica – ordinaria e PEC - al quale potranno essere trasmesse le comunicazioni relative alla procedura, unitamente all'impegno a far conoscere tempestivamente al Consorzio eventuali variazioni;
4. eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico presso l'Autorità Giudiziaria di qualsiasi grado, italiana o estera, anche se è stato concesso indulto o perdono giudiziale;
5. il possesso dei requisiti- generali e speciali - sopra indicati.
6. aver preso piena ed esatta conoscenza di tutte le condizioni previste dal presente avviso.

Le dichiarazioni relative ai requisiti devono essere rese ai sensi dell'art. 46 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo D.P.R. nelle ipotesi di false dichiarazioni e di presentazione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

Alla domanda dovranno essere allegati in carta semplice:

1 – curriculum formativo e professionale dal quale evincere con chiarezza gli elementi di valutazione della candidatura con riferimento in particolare alle attività di supporto richieste, nonché altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui sopra.

2 – copia fotostatica di documento di identità del dichiarante, in corso di validità, fronte e retro.

Art. 3. CRITERI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'individuazione del componente dell'ufficio di supporto, avverrà tramite valutazione dei curricula presentati prendendo in considerazione gli elementi di interesse inerenti le funzioni di supporto indicati nel presente Avviso pubblico.

Potrà seguire un colloquio, da svolgersi anche in modalità di videoconferenza, con il Presidente del Consiglio di Amministrazione di tipo motivazionale ed attitudinale.

L'individuazione potrà essere effettuata anche in presenza di un solo candidato, se ritenuto idoneo.

La valutazione operata al termine della presente procedura, che non assume caratteristiche concorsuali, non darà luogo ad alcuna graduatoria di merito ed il Consorzio si riserva comunque la facoltà di non procedere al conferimento degli incarichi.

L'acquisizione delle candidature non comporterà, pertanto, l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Consorzio, né l'attribuzione di alcun diritto ai candidati in ordine all'eventuale conferimento.

Art. 4. ESITI DELLA PROCEDURA

I candidati saranno informati dell'esito della selezione mediante pubblicazione dei risultati sul sito Internet del Consorzio al seguente link : www.consorziotpl.it

Art. 5. TIPOLOGIA DEL RAPPORTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico conferito sarà regolato con contratto di lavoro autonomo.

L'attribuzione dell'incarico è comunque subordinata alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti di cui al presente avviso. Il candidato dovrà fornire personalmente la prestazione pattuita.

Il personale potrà disporre delle informazioni relative all'incarico da svolgere, obbligandosi a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entrerà in possesso svolgendo l'attività in questione, a non divulgarli e a non farne oggetto di sfruttamento. Il conferimento dell'incarico avverrà al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e non costituisce in nessun modo vincolo di subordinazione né inserimento nella struttura organizzativa del Consorzio; il personale opera in regime di autonomia circa i tempi e le modalità di esecuzione della prestazione richiesta, fermo restando la necessità di raccordare la propria attività con le esigenze organizzative e di funzionamento degli Uffici e con gli indirizzi espressi dagli Organi del Consorzio.